



10.07.2024 \_ Sala Maccherini

*Incontro informativo rivolto agli enti interessati alla manifestazione di interesse*

**Aggiornato al 23.07.2024**

## FAQ

**1. In caso di partecipazione in forma aggregata la presentazione della domanda dovrà essere unica da parte del capofila del gruppo?**

Sì, dovrà pervenire un'unica domanda da parte del capofila, che raccoglierà la documentazione amministrativa richiesta relativa ad ogni Ente che chiede di partecipare (Art. 9 dell'avviso).

**2. I partner di sostegno e cofinanziatori partecipano ai tavoli di coprogettazione?**

Sì, i partner forniscono apporto nella fase di coprogettazione in termini di esperienza e know how (Art. 7, lettera B) dell'avviso).

**3. Gli enti con esperienza inferiore ai due anni (come da richiesta avviso) possono partecipare in forma aggregata?**

No, è richiesta l'esperienza di almeno due anni, come specificato all'Art. 8 dell'Avviso.

**4. Enti con sede al di fuori del Comune di Siena possono partecipare direttamente o in forma aggregata?**

Gli enti intenzionati a presentare domanda devono avere sede legale o operativa (comprovando con adeguata documentazione la presenza di attività continuative nel territorio) all'interno del Comune di Siena (Art 8).

**5. La presentazione della domanda è vincolante rispetto alla partecipazione definita al progetto finale?**

Non lo è durante la fase istruttoria delle domande, e comunque prima della firma della convenzione sarà possibile manifestare la volontà di annullare la propria richiesta.

**6. In quale fase e modalità viene selezionato il capofila di ogni linea di azione?**

Durante la fase di coprogettazione (Art. 10 – Fase 3).

**7. È possibile presentare domanda al fine di partecipare a più tavoli?**

No, la domanda deve contenere l'indicazione di un'unica linea di azione alla quale si desidera partecipare (Art. 9).

**8. Eventuali partner con i quali si vorrebbe collaborare dovranno essere indicati nella domanda?**

Ogni ente o partner intenzionato a prendere parte all'iter di coprogettazione dovrà presentare domanda, in forma singola o aggregata, entro il 31 Luglio 2024 (Art.7).

**9. La data di partenza delle attività dei tavoli è vincolata al mese di Ottobre 2024?**

No, tuttavia per motivi amministrativi gli atti di impegno relativi alle somme da destinarsi alle quattro linee di azione dovranno essere approvati entro e non oltre la metà di Dicembre 2024.

**10. Le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche ) possono presentare domanda?**

Se l'ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) è qualificata tra gli enti di cui all'art. 7 lettera A) dell'Avviso, ad esempio come ETS, potrà partecipare come tale alla coprogettazione nella categoria 'Enti di terzo settore'; nel caso in cui non lo sia, potrà partecipare come partner di cui all'art. 7 lettera B).

**11. I beneficiari finali dei progetti previsti dalle 4 linee di azione saranno identificati all'interno del solo territorio comunale?**

I Servizi che nasceranno in relazione alle linee di progettazione saranno disciplinati da specifico regolamento di fruizione, e nonostante la prevalenza delle azioni sarà rivolta ai cittadini del comune di Siena, la presenza della Società della Salute Senese prevederà interventi trasversali rispetto al territorio (Art.6).

**12. I costi complessivi dei progetti devono comprendere le somme di cofinanziamento?**

Il costo complessivo del progetto è dato dal finanziamento che è indicato per singola Linea d'azione nella tabella all'art. 4 dell'Avviso, più eventuali ulteriori apporti di enti finanziatori che si aggiungessero in fase di coprogettazione (rimanendo questa solo una possibilità), e prevede in aggiunta - con apporto da parte degli enti di cui all'art. 7 lettera A) dell'Avviso - un cofinanziamento non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto stesso, e questo per ciascun tavolo. Si ricorda che tale co-finanziamento potrà essere rappresentato anche in termini di valorizzazione dell'opera svolta dai volontari.

**13. Quali sono le indicazioni per la valorizzazione dei volontari?**

Prima della fase attuativa saranno elaborate apposite linee guida per la rendicontazione, che forniranno indicazioni anche sulle modalità di valorizzazione dell'opera dei volontari da rappresentare in co-finanziamento. Il calcolo si baserà sul principio della equiparazione della mansione svolta dal/dalla volontario/a al corrispondente livello contrattuale del CCNL (contratto che verrà indicato nelle stesse Linee guida sopra richiamate), valorizzando le ore di volontariato prestate al costo aziendale orario corrispondente del livello pertinente per mansione.

**14. Gli enti di cui all'art 7 lettera A) dell'Avviso potranno rendicontare costi di propri dipendenti, collaboratori e professionisti?**

Si, sarà possibile. Prima della fase attuativa saranno elaborate apposite linee guida per la rendicontazione che forniranno indicazioni anche sulle modalità di rendicontazione di tali tipologie di costi. Resta invece vietata la cessione a terzi, ad esempio esternalizzazione ad altre organizzazioni di parte dell'attuazione delle attività di progetto. In tale fattispecie non rientrano evidentemente forniture di materiali e servizi funzionali alla realizzazione delle attività.

**15. In relazione alla proposta progettuale da presentare per l'ammissione al progetto è previsto un limite alla lunghezza delle risposte ai vari punti (A-B-C-D-E)?**

L'avviso non prevede un limite minimo o massimo di caratteri, tuttavia si suggerisce di non superare lo spazio di mezza cartella.

**16. Fatta salva la condizione di poter presentare la manifestazione di interesse per un solo tavolo di coprogettazione, sarà possibile nel corso della costruzione dei progetti essere partner di associazioni che lavorano in altri tavoli?**

L'Art. 9 dell'Avviso prevede la partecipazione nella modalità "forma aggregata", per la quale è richiesta apposita documentazione. Detto partenariato deve costituirsi sin dall'inizio, ossia in fase della presentazione della domanda e non successivamente, e non sarà quindi possibile prendere parte ad un tavolo di lavoro e contemporaneamente essere partner in un altro.

Detto ciò, se la collaborazione in questione venisse attivata nell'ambito delle azioni trasversali di cui all'art 5, allora sarebbe giudicata ammissibile, senza l'attivazione di ulteriori partenariati.